CAMERA DEI DEPUTATI N. 495

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOTTA, BONSIGNORE, MANFREDI, FARAGUTI, MATARRESE, MORGANDO, MAZZUCONI, AZZOLINI, GUALCO, TORCHIO

Ordinamento del Corpo di polizia forestale

Presentata il 30 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge, che riforma e rifonda, mutandone anche la denominazione, il Corpo forestale dello Stato, benemerito Corpo che da oltre 158 anni opera nel campo della difesa dell'ambiente naturale e forestale e che attualmente trae il suo ordinamento dal decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, e dall'obsoleto ed anacronistico regolamento per l'applicazione della legge 13 dicembre 1928, n. 3141, approvato con regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997, si intendono raggiungere le seguenti finalità:

1) riorganizzare il Corpo forestale dello Stato sulla base dei princìpi ispiratori della riforma della Polizia di Stato voluta ed approvata dalla grande maggioranza del Parlamento, uniformando, tra l'altro, l'ordinamento del personale dei vari ruoli del Corpo;

2) restituire al Corpo forestale dello Stato la sua piena funzionalità operativa e tecnica in un settore, quale la protezione dell'ambiente e del patrimonio naturale in particolare, che gli è sempre stato proprio per affinità elettiva, culturale, professionale e per tradizione storica;

3) dare al Ministero dell'ambiente, attualmente « cieco » e « sordo », la possibilità di avvalersi funzionalmente di una struttura capillare, quale quella di 1.200 stazioni forestali, che possa fornirgli un monitoraggio completo ed immediato dello stato del territorio e dell'ambiente naturale, pur esaltando l'attuale e storica collocazione e dipendenza del Corpo dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

4) razionalizzare l'impiego del personale recuperandolo interamente ai compiti di vigilanza e tutela forestale ed ambientale mediante l'individuazione di specifici profili professionali per tutto il personale che espleta funzioni di polizia e l'istituzione di ruoli di supporto che prevedono tutte le professionalità (tecniche, amministrative e scientifiche) ed a tutti i livelli (dirigenziali, direttivi ed esecutivi) per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

Onorevoli colleghi! La proposta di legge che ci onoriamo di sottoporre alla vostra approvazione accoglie quindi le aspettative dei Forestali dello Stato che ormai da anni sollecitano la riforma del Corpo e che ora, dopo quella della polizia di Stato e della polizia penitenziaria, a buon diritto può e deve essere attuata. Riforma che oggi però non può prescindere dal confronto con le nuove realtà politico-istituzionali quali l'attuazione dell'istituto regionale, l'istituzione del Ministero dell'ambiente e soprattutto la riforma della polizia che vede il Corpo forestale dello Stato inserito a pieno titolo ed a buon diritto tra le forze di polizia dello Stato.

Queste nuove realtà politiche ed istituzionali ed il particolare « momento ecologico » che la nostra società sta vivendo, momento nel quale la tutela delle risorse naturali rappresenta senza dubbio un problema prioritario, hanno sollecitato il legislatore a fare sempre più riferimento operativo proprio al Corpo forestale dello Stato, attribuendogli nuovi e più attuali compiti. Così anche dopo l'attuazione dell'istituto regionale numerose sono le leggi che confermano questa scelta politica di responsabilizzare sempre più il Corpo in materia di difesa e tutela dell'ambiente e non solo di questa.

Basti qui citare la legge che gli attribuisce la difesa dei boschi dagli incendi (legge 1° marzo 1975, n. 47), la legge che gli demanda la protezione della fauna selvatica (legge 11 febbraio 1992, n. 157) o quelle che chiamano il Corpo ad operare nel settore della prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari (decreto-legge 18 giugno 1986, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462) e del commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (legge 7 febbraio 1992, n. 150).

Il Corpo forestale dello Stato proprio per la particolare organizzazione capillare dei suoi 1.200 Comandi stazione, per la sua confermata natura di forza di polizia dello Stato (legge 1° aprile 1981, n. 121), per il naturale bagaglio di esperienze del suo personale, svolge oggi un ruolo sempre più importante nell'ampio contesto della difesa dell'ambiente.

Da quanto brevemente esposto derivano una constatazione di base ed un preciso suggerimento.

Si constata cioè l'importanza dei compiti via via affidati al Corpo forestale dello Stato nel settore della difesa dell'ambiente sino a giungere alla legge istitutiva del Ministero dell'ambiente che ha voluto affidare al Corpo lo specifico ed ambizioso compito della difesa del patrimonio naturalistico nazionale (articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349) ed alla recente legge quadro sulle aree protette che gli ha affidato, in via esclusiva, la sorveglianza delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale ed, in via preferenziale, la sorveglianza delle aree protette regionali (articoli 21 e 27 della legge 6 dicembre 1991, n. 394).

Di conseguenza, quindi, proprio nella prospettiva di una nuova politica di protezione della natura culminata nella istituzione del nuovo Ministero, si appalesa indispensabile rafforzare, per motivi di opportunità politica e di logica, le strutture e gli organici del Corpo.

Una opportunità ed una logica che si impongono sotto i profili finanziario (quello di avere già disponibili delle strutture e degli uomini felicemente collaudati da anni e quindi poter contenere le spese dello Stato), della efficienza (consolidata e riconosciuta esperienza ultra centenaria nella difesa del patrimonio naturale), della immediatezza di impiego (ottomila uomini addestrati, con opportuna e capillare dislocazione sul territorio).

Oggi quindi una ristrutturazione ed un potenziamento del Corpo, alla luce delle

nuove realtà e competenze, si impongono per rendere sempre più valido l'apporto dei Forestali alla battaglia ecologica nella quale la lotta contro gli incendi boschivi, gli inquinamenti delle acque, i predatori indiscriminati della flora e della fauna, la speculazione edilizia nelle zone di interesse ecologico e paesaggistico, costituiscono solo una componente qualificante.

La ristrutturazione di cui all'unita proposta di legge interessa quindi i seguenti punti salienti e caratterizzanti:

a) la denominazione (articolo 1): con essa si vogliono rendere immediatamente chiare la natura e le finalità istitutive del Corpo;

b) i compiti (articolo 2): ben delineati e delimitati dalle funzioni trasferite alle regioni e quindi compiti di difesa dell'ambiente inteso nella sua globalità. L'articolo è di fatto un testo unico delle competenze attribuite al Corpo da svariati provvedimenti legislativi succedutisi nel tempo;

c) la dipendenza (articolo 3): viene mantenuta per tradizione, funzionalità ed economicità dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, ma, alla luce delle nuove realtà istituzionali, si prevede una dipendenza funzionale ed operativa specifica nel servizio di polizia ecologica ed ambientale dal Ministro dell'ambiente;

d) i rapporti con le regioni (articolo 4): sono ben delimitati al fine di non invadere la competenza primaria di queste nel settore forestale; si prevede nel contempo però la possibilità di intervento tecnico del Corpo in settori di alta e specifica competenza professionale su richiesta delle regioni stesse;

e) il personale con funzioni di polizia (articoli 5 e 25): viene garantita una struttura operativa omogenea attraverso la parità di stato giuridico, regolamentare e professionale da attuarsi con appositi decreti legislativi che individuino le specifiche attribuzioni, per ciascun ruolo, delle relative qualifiche da armonizzarsi alle previsioni della legge 11 luglio 1980, n. 312 e della legge 6 marzo 1992, n. 216 e ne vengono fissati e potenziati gli organici da raggiungersi in dieci anni;

f) il personale con funzioni di supporto (articolo 29): viene istituito il servizio autonomo centrale forestale costituito da personale dei ruoli tecnici, amministrativi, professionali e tecnico-professionali di supporto al Corpo ed alla *ex* azienda di Stato per le foreste demaniali e ne vengono stabiliti gli organici e la dipendenza che, così come per il restante personale che espleta funzioni di polizia, è prevista dal capo del Corpo;

g) le strutture (articoli 10, 12 e 13): vengono istituiti un ispettorato generale a livello centrale che subentra alla attuale direzione generale per l'economia montana e per le foreste; compartimenti a livello regionale; distretti a livello provinciale od interprovinciale e vengono potenziate le stazioni a livello comunale od intercomunale;

h) le scuole (articoli 10 e 14): vengono potenziate ed ammodernate mediante l'istituzione di un istituto superiore a livello post-universitario per la formazione e l'aggiornamento dei quadri direttivi e dirigenti (ufficiali); la razionalizzazione ed il coordinamento dell'istituto per la formazione e l'aggiornamento degli ispettori e dei sovrintendenti e la scuola allievi guardie e la previsione che alla loro organizzazione e gestione partecipino le rappresentanze sindacali;

i) il capo del Corpo e il capo in seconda (articolo 11): vengono definite le competenze e le funzioni del capo del Corpo-direttore generale dei servizi forestali che lo delineano quale massimo momento unitario di tutta la struttura articolata nelle sue due inscindibili e paritetiche componenti (tecnica e di polizia) prevedendo altresì che a questo incarico venga chiamato un prefetto.

La scelta di una provenienza esterna all'Amministrazione del massimo vertice del Corpo, collaudata norma in altre forze di polizia, non è e non vuole essere segno di sfiducia nei vertici dell'Amministra-

zione stessa, ma si propone il raggiungimento di almeno tre obiettivi qualificanti:

recuperare lo spirito unitario e statuale del Corpo che, pur sempre ribadito e richiamato, è venuto di fatto ad affievolirsi fortemente;

favorire il coordinamento con la comune casa delle forze di polizia: il Ministero dell'interno;

evitare la formazione di cordate interne per la scalata del vertice e, conseguentemente, la contrapposizione di un gruppo « vincente » ad un gruppo « perdente », evento sempre negativo per la unitarietà e la funzionalità di un Corpo; drammatico per un Corpo esiguo e fortemente articolato.

Proprio per evitare un simile evento paralizzante si prevede altresì che tutti i dirigenti superiori (intendenti generali) del Corpo si avvicendino nelle funzioni di capo in seconda e che, all'atto del collocamento a riposo, vengano loro riconosciute le qualifiche superiori, così come già in altre forze di polizia.

Pertanto la consapevole scelta di precludere l'accesso al massimo vertice del Corpo dall'interno dell'Amministrazione, punitiva solo ad una lettura superficiale, viene a delinerasi quale punto qualificante della riforma e presupposto per plasmare una struttura omogenea, coesa e funzionale;

l) le modalità e requisiti di accesso (articoli 16, 17, 18, 19 e 21): vengono stabilite le modalità di accesso dall'esterno mediante concorso pubblico e successiva frequenza di corsi di formazione della durata di nove mesi per il personale direttivo, di diciotto mesi per gli ispettori e di dodici mesi per le guardie, mentre per il ruolo sovrintendenti l'accesso avviene solo dall'interno previa frequenza di un corso della durata di sei mesi, similarmente a quanto previsto per il personale della polizia di Stato di pari ruolo;

m) i diritti sindacali e comportamento politico (articolo 24): viene riconosciuto a tutti gli appartenenti al Corpo l'esercizio dei diritti politici, civili e sindacali, eccettuato l'esercizio del diritto di sciopero, in analogia a quanto previsto per il Corpo di polizia penitenziaria ed in armonia ai princìpi dettati dalla legge 6 marzo 1992, n. 216;

n) il regolamento organico e di servizio (articolo 27): recepisce per la quasi totalità le norme ed i princìpi vigenti per il personale della polizia di Stato che vengono pertanto estesi, con opportuni adattamenti, al personale forestale;

o) l'istituzione dell'ente di assistenza (articolo 34): per l'attuazione degli interventi di protezione sociale nei confronti del personale;

p) l'istituzione del servizio di leva nel Corpo (articolo 35): per dare la possibilità ai giovani di leva di svolgere il servizio militare nel Corpo forestale così come avviene già per gli altri corpi di polizia;

q) il trattamento economico (articoli 22 e 30): oggetto di contrattazione sindacale; viene comunque confermata la sua omogeneità, sia per il personale con funzioni di polizia che per il personale di supporto, al trattamento economico del personale di pari qualifica della polizia di Stato;

r) le norme transitorie (articoli 28, 31, 32, 33 e 36): regolamentano il passaggio del personale in servizio nei nuovi ruoli del Corpo e del Servizio autonomo centrale forestale, ovvero, in alternativa, ad altre amministrazioni statali e regionali nonché l'anticipata cessazione dal servizio del personale medesimo; prevedono altresì il mutamento delle denominazioni vigenti ed il trasferimento dei beni e delle funzioni della soppressa direzione generale per l'economia montana e per le foreste al nuovo Corpo e Servizio autonomo centrale forestale;

s) l'abrogazione di norme (articolo 37): vengono abrogate tutte le norme e disposizioni vigenti per il Corpo forestale dello Stato in contrasto con le norme ed i princìpi della presente legge.

Al fine di darne una chiara ed immediata visione si allega una tabella ove viene schematizzato l'organigramma della nuova struttura del Corpo di polizia forestale così come delineata nella presente proposta di riforma.

Onorevoli colleghi! Ci onoriamo pertanto di chiedere il vostro contributo per il perfezionamento della presente proposta di legge e per la sua approvazione, coscienti che sia i Forestali che la difesa operativa dell'ambiente naturale non possono ulteriormente attendere.

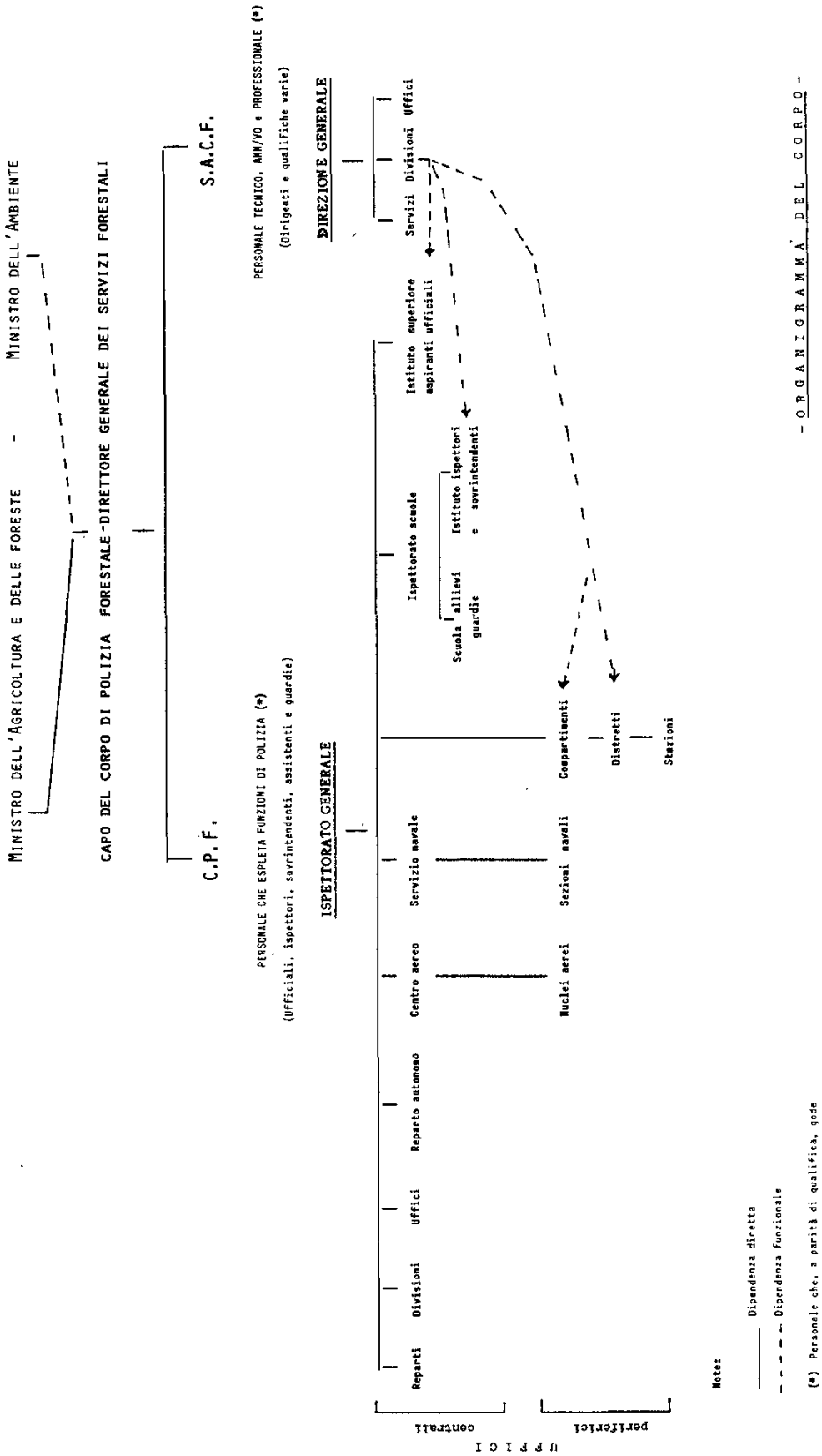
MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE - MINISTRO DELL'AMBIENTE
CAPO DEL CORPO DI POLIZIA FORESTALE-DIRETTORE GENERALE DEI SERVIZI FORESTALI
C.P.F.
S.A.C.F.
PERSONALE CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA (*)
(Ufficiali, ispettori, sovrintendenti, assistenti e guardie)
ISPETTORATO GENERALE
PERSONALE TECNICO, AMM/VO e PROFESSIONALE (*)
(Dirigenti e qualifiche varie)
DIREZIONE GENERALE
Reparti
Divisioni
Uffici
Reparto autonomo
Centro aereo
Servizio navale
Nuclei aerei
Sezioni navali
Compartimenti
Distretti
Stazioni
Ispettorato scuole
Scuola allievi guardie
Istituto ispettori e sovrintendenti
Istituto superiore aspiranti ufficiali
Servizi
Divisioni
Uffici
centrali
periferici
UFFICI
Note:
Dipendenza diretta
Dipendenza funzionale
(*) Personale che, a parità di qualifica, gode dello stesso trattamento economico
- ORGANIGRAMMA DEL CORPO -

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Mutamento di denominazione).

1. Il Corpo forestale dello Stato assume la denominazione di Corpo di polizia forestale.

ART. 2.

(Natura del Corpo e compiti istituzionali).

1. Il Corpo di polizia forestale è Corpo armato civile con ordinamento, organizzazione e disciplina rispondenti ai propri fini istituzionali, fa parte integrante delle forze di polizia dello Stato ed ha il compito di:

a) prevenire, ricercare e denunziare le violazioni compiute in danno dell'ambiente naturale con particolare riguardo al patrimonio naturalistico e forestale;

b) vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-ambientale e politico-forestale;

c) sorvegliare i territori delle aree naturali terrestri protette di rilievo internazionale e nazionale e, più in generale, il demanio naturalistico dello Stato;

d) organizzare e gestire il servizio aereo di spegnimento degli incendi boschivi;

e) concorrere alla vigilanza in mare per fini di polizia ambientale, ecologica ed ittica;

f) concorrere alla sorveglianza delle aree naturali marine protette;

g) concorrere al servizio di vigilanza sulla disciplina della produzione e del commercio dei prodotti agrari, forestali ed alimentari ed alla repressione delle relative frodi;

h) concorrere ai servizi di pubblico soccorso e di protezione civile;

i) concorrere, a richiesta delle competenti autorità, al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica;

l) eseguire tutti gli altri servizi di vigilanza e tutela per i quali sia dalle leggi richiesto il suo intervento.

2. Il Corpo di polizia forestale, in particolare, vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti della pubblica autorità in materia forestale, venatoria, ittica, idraulica, fluviale, lacuale, mineraria, agraria, fitosanitaria, veterinaria, zoofila e paesaggistica.

3. Il Corpo di polizia forestale può essere altresì impiegato per l'espletamento di funzioni tecniche ed amministrative di competenza dello Stato in materia di aree naturali protette.

ART. 3.

(Dipendenza).

1. Il Corpo di polizia forestale è posto alle dirette dipendenze del Ministro dell'agricoltura e delle foreste per tutto ciò che riguarda: il reclutamento, l'ordinamento, la disciplina, l'amministrazione, il governo del personale; l'accasermamento ed il casermaggio; l'equipaggiamento; l'armamento; le trasmissioni; la motorizzazione terrestre, navale ed aerea; il riparto territoriale e per tutto quanto ha tratto al servizio forestale ed agli incendi boschivi.

2. Il Corpo di polizia forestale dipende altresì dal Ministro dell'ambiente per tutto quanto ha tratto al servizio d'istituto di polizia ecologica ed ambientale, nonché alle aree naturali protette.

ART. 4.

(Rapporti con le regioni).

1. Il Corpo di polizia forestale, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, collabora con le regioni. Esse possono richie-

dere, con le modalità previste dal regolamento, l'intervento tecnico del Corpo limitatamente all'esercizio delle funzioni inerenti:

a) alla prevenzione ed allo spegnimento degli incendi boschivi;

b) alla sorveglianza dei territori delle aree naturali protette regionali.

2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede le modalità del concorso finanziario delle regioni per l'intervento tecnico del Corpo di polizia forestale.

ART. 5.

(Personale del Corpo e suo ordinamento).

1. Il personale del Corpo di polizia forestale è suddiviso nei seguenti ruoli, secondo l'ordine gerarchico:

a) ruolo degli ufficiali: dirigenti e direttivi;

b) ruolo degli ispettori;

c) ruolo dei sovrintendenti;

d) ruolo degli assistenti e delle guardie forestali.

2. Il ruolo degli ufficiali è ordinato nelle seguenti qualifiche dirigenziali e funzionali:

a) dirigenti:

1) intendente generale forestale;

2) intendente capo forestale;

b) direttivi:

1) intendente capo aggiunto forestale;

2) intendente superiore forestale;

3) intendente forestale;

4) vice intendente forestale.

3. Il ruolo degli ispettori è ordinato nelle seguenti qualifiche funzionali:

a) ispettore capo;

b) ispettore principale;

c) ispettore;

d) vice ispettore.

4. Il ruolo dei sovrintendenti è ordinato nelle seguenti qualifiche funzionali:

a) sovrintendente capo;

b) sovrintendente principale;

c) sovrintendente;

d) vice sovrintendente.

5. Il ruolo degli assistenti e guardie è ordinato nelle seguenti qualifiche funzionali:

a) assistente capo UPG;

b) assistente capo;

c) assistente;

d) guardia scelta;

e) guardia forestale.

6. Il personale maschile e quello femminile del Corpo di polizia forestale espletano i servizi di istituto con parità di attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico e di progressione di carriera.

7. Il Governo, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per provvedere alla determinazione dell'ordinamento del personale del Corpo di polizia forestale, da armonizzare, con gli opportuni adattamenti, alle previsioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e nell'osservanza delle norme e dei princìpi di cui agli articoli 2 e 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, e delle specifiche attribuzioni, per ciascun ruolo, delle relative qualifiche.

8. Al personale del Corpo di polizia forestale si applicano le norme di cui al capo II, titolo III, parte I, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni.

9. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, al personale del Corpo di polizia forestale si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato.

10. I ruoli e le qualifiche di cui al presente articolo potranno essere rivisti dal Governo della Repubblica nell'ambito della emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 6 marzo 1992, n. 216.

ART. 6.

(Qualifiche e funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza).

1. Ai sensi e per gli effetti dei commi 1 e 2 dell'articolo 57 del codice di procedura penale, il personale del Corpo di polizia forestale riveste in ogni tempo e luogo in modo permanente le seguenti qualifiche:

a) ufficiali di polizia giudiziaria: ufficiali, ad esclusione degli intendenti generali; ispettori; sovrintendenti ed assistenti capi UPG;

b) agenti di polizia giudiziaria: assistenti e guardie.

2. Il personale del Corpo di polizia forestale, nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 17 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e ad integrazione dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è chiamato a far parte delle sezioni di polizia giudiziaria di cui alla lettera *b)*, comma 1, dell'articolo 56 del codice di procedura penale.

3. Tutto il personale del Corpo di polizia forestale riveste, in ogni tempo e luogo ed in modo permanente, la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

4. Il titolare del distretto forestale è componente del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

ART. 7.

(Armamento ed uniformi).

1. Il personale del Corpo di polizia forestale è autorizzato a portare le armi di ordinanza.

2. I criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione al Corpo di polizia forestale sono stabiliti, anche in difformità dalle vigenti norme in materia di armi, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze, sentito l'Ispettorato generale del Corpo e il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica.

3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su proposta dell'Ispettorato generale del Corpo di polizia forestale, determina, fermo restando il tradizionale colore grigio-verde, le caratteristiche delle uniformi degli appartenenti al Corpo, nonché i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso.

4. L'Amministrazione provvede, gratuitamente, a dotare dell'armamento ed a fornire al personale le uniformi ed i capi di vestiario prescritti.

ART. 8.

(Ordine gerarchico).

1. L'appartenente al Corpo di polizia forestale è tenuto ad eseguire gli ordini impartiti dal superiore gerarchico.

2. Gli ordini devono essere attinenti al servizio o alla disciplina, non eccedenti i compiti di istituto e non lesivi della dignità personale di coloro cui sono diretti.

3. L'appartenente al Corpo, al quale sia rivolto un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farlo rilevare al superiore che lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto, è tenuto a darvi esecuzione e di esso risponde a tutti gli effetti il supe-

riore che lo ha impartito. Qualora ricorrano situazioni di pericolo e di urgenza, l'ordine ritenuto palesemente illegittimo deve essere eseguito su rinnovata richiesta anche verbale del superiore, che al termine del servizio ha l'obbligo di confermarlo per iscritto.

4. L'appartenente al Corpo, al quale viene impartito un ordine la cui esecuzione costituisce manifestamente reato, non lo esegue ed informa immediatamente i superiori.

ART. 9.

(Obblighi di leva).

1. Il servizio prestato per non meno di dodici mesi nel Corpo di polizia forestale, ivi compreso il periodo di frequenza ai corsi, è considerato ad ogni effetto come adempimento degli obblighi militari di leva.

2. Il personale del Corpo di polizia forestale è dispensato dalla chiamata alle armi per servizio di leva e dai richiami alle armi per istruzione o mobilitazione generale o parziale. In caso di mobilitazione generale o parziale, rimane a disposizione dell'Amministrazione forestale.

ART. 10.

(Organizzazione).

1. Il Corpo di polizia forestale è così ordinato:

a) ispettorato generale;

b) uffici e reparti territoriali:

1) compartimenti;

2) distretti;

3) comandi stazione;

c) scuole ed istituti di istruzione:

1) istituto superiore ecologico-forestale;

2) ispettorato scuole;

3) istituto per ispettori e sovrintendenti;

4) scuola allievi guardie;

d) enti e servizi vari:

1) centri di reclutamento;

2) centri tecnici e logistici;

3) magazzini per il vestiario, per l'equipaggiamento e per il casermaggio;

4) banda musicale;

5) centro sportivo.

2. Il Corpo di polizia forestale ha un proprio consiglio di amministrazione, presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o, per delega, dal Sottosegretario di Stato, composto dal capo del Corpo, dal capo in seconda, da quattro intendenti generali del Corpo con anzianità di nomina nella qualifica più elevata, nonché dai rappresentanti dei ruoli del personale nominati in analogia alle modalità previste per la polizia di Stato.

3. L'ufficio di segreteria del consiglio di amministrazione è retto da un ufficiale del Corpo di qualifica non inferiore a intendente capo aggiunto.

4. I provvedimenti relativi all'amministrazione del personale sono adottati dalla commissione d'avanzamento presieduta dal capo del Corpo o, per delega, dal capo in seconda e composta da due intendenti generali, di cui uno preposto a compartimento, nonché dai rappresentanti dei ruoli del personale nominati in analogia alle modalità previste per la polizia di Stato.

5. L'ufficio di segreteria della commissione d'avanzamento è retto da un ufficiale di qualifica non inferiore a intendente superiore.

ART. 11.

(Capo del Corpo e capo in seconda).

1. Il capo del Corpo di polizia forestale è scelto tra i prefetti in servizio ed è

nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e dell'interno.

2. Al capo del Corpo di polizia forestale è attribuita una speciale indennità pensionabile pari a quella stabilita per il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.

3. Il capo del Corpo presiede a tutte le attività concernenti l'organizzazione, il personale, l'impiego, i servizi tecnici, logistici ed amministrativi, i mezzi e gli impianti del Corpo di polizia forestale. Ha rapporti con il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e con i comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e con tutti gli altri organi centrali dell'amministrazione dello Stato per assicurare il coordinamento con essi dell'attività del Corpo di polizia forestale e per quanto necessario all'addestramento ed al concorso dei reparti del Corpo alle operazioni di polizia e di pubblico soccorso.

4. Il capo del Corpo di polizia forestale è membro di diritto:

a) del comitato scientifico di cui all'articolo 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

b) del comitato tecnico nazionale di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

c) della commissione consultiva di cui all'articolo 19 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

d) della commissione consultiva centrale di cui all'articolo 5 della legge 14 luglio 1965, n. 963;

e) del comitato nazionale di cui all'articolo 18 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

f) della commissione centrale di cui all'articolo 3 della legge 13 luglio 1966, n. 615;

g) della commissione interministeriale tecnica di cui all'articolo 3 della legge 8 dicembre 1970, n. 996;

h) della consulta tecnica di cui all'articolo 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

5. Il capo del Corpo è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni ed è sostituito, in caso di assenza od impedimento, dal capo in seconda, che attende anche, in particolare, alla trattazione degli affari che gli vengono delegati dal capo del Corpo.

6. Assume la funzione di capo in seconda l'intendente generale più anziano di età del Corpo di polizia forestale.

7. Agli intendenti generali che abbiano ricoperto la funzione di capo in seconda del Corpo, viene conferita, all'atto della cessazione dal servizio, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, la promozione alla qualifica di prefetto-intendente generale capo con conseguente trattamento economico di quiescenza.

ART. 12.

(Ispettorato generale).

1. L'ispettorato generale è costituito da reparti, divisioni ed uffici direttivi dei servizi, ai quali sono assegnati ufficiali del Corpo.

2. L'ordinamento interno dell'ispettorato generale è stabilito con determinazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

3. Presso l'ispettorato generale hanno sede: il reparto autonomo centrale, l'ispettorato scuole, il centro aereo ed il servizio navale articolati, rispettivamente, su di uno o più nuclei aerei e sezioni navali periferici.

ART. 13.

(Uffici e reparti territoriali).

1. Sono istituiti nelle sedi di cui al comma 8 i compartimenti ed i distretti del Corpo di polizia forestale.

2. Ciascun compartimento è costituito dalla direzione, da un ufficio vicario e da un numero vario di distretti.

3. Ciascun distretto è costituito dalla direzione e da un numero vario di stazioni forestali.

4. I distretti possono essere di prima o seconda classe a seconda della importanza ecologico-forestale della circoscrizione.

5. L'individuazione della classe dei distretti avviene con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste su proposta dell'ispettorato generale del Corpo.

6. Presso i distretti sono istituite sezioni operative, in numero di due presso quelli di prima classe e di una presso quelli di seconda classe, con circoscrizione distrettuale o sub-distrettuale alla cui direzione sono posti intendenti o vice intendenti forestali e possono essere altresì istituiti nuclei operativi con competenza specialistica posti al comando di ispettori.

7. Presso i distretti di prima classe è costituito un ufficio vicario.

8. Il numero dei compartimenti e dei distretti, la loro sede nonché la circoscrizione che, di norma, è regionale per i primi e provinciale per i secondi, è determinato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del tesoro.

9. Il numero delle stazioni forestali e la loro circoscrizione che, di norma, è intercomunale, nonché il numero e la sede dei nuclei aerei e delle sezioni navali sono determinati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste su proposta dell'ispettorato generale, entro i limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio del Corpo e dei contingenti di personale previsti dagli organici.

10. Nella prima applicazione della presente legge il numero dei compartimenti, dei distretti, delle stazioni forestali, dei nuclei aerei e delle sezioni navali è quello previsto dalla tabella A allegata alla presente legge.

ART. 14.

(Scuole ed istituti di istruzione).

1. Le scuole e gli istituti di istruzione del Corpo di polizia forestale perseguono

il fine di garantire la formazione e l'aggiornamento del personale.

2. Le scuole e gli istituti organizzano e svolgono nelle proprie sedi, presso altre strutture del Corpo o presso enti pubblici, istituti specializzati e centri italiani e stranieri:

a) corsi di formazione finalizzati all'inserimento del personale immediatamente dopo l'assunzione;

b) corsi e seminari di aggiornamento e qualificazione che forniscano maggiori elementi di conoscenza generale e professionale.

3. L'ispettorato scuole sovraintende e coordina l'istituto per ispettori e sovrintendenti e la scuola allievi guardie che sono rispettivamente costituite dalla direzione e da un numero vario di uffici ed unità minori.

4. All'insegnamento nelle scuole e nei corsi di addestramento si provvede con ufficiali del Corpo di polizia forestale o di altre forze di polizia.

5. All'insegnamento delle materie non di istituto si può provvedere con professori universitari o di istituti specializzati, professori del ruolo del Ministero della pubblica istruzione, magistrati, funzionari degli altri rami dell'Amministrazione dello Stato, ufficiali delle forze armate e, ove occorra, con personale estraneo alla amministrazione dello Stato, incaricato mediante convenzioni annuali.

6. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, i compensi per gli incarichi di insegnamento.

7. Sulla base delle direttive impartite dal capo del Corpo, la programmazione ed il coordinamento delle attività di formazione e di aggiornamento dell'istituto per ispettori e sovrintendenti e della scuola allievi guardie sono affidati ad una commissione paritetica, istituita con provvedimento dello stesso capo del Corpo, composta da rappresentanti dell'Amministra-

zione forestale e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale. La commissione paritetica è presieduta dall'intendente generale forestale ispettore delle scuole.

8. Alla commissione paritetica competono altresì:

a) la formulazione dei programmi e dei metodi di insegnamento e di studio, la fissazione del rapporto numerico tra docenti ed allievi, la scelta e la disciplina delle modalità di svolgimento delle prove pratiche;

b) la scelta dei docenti.

9. I programmi di insegnamento devono comprendere materie formative generali e materie tecnico-professionali, nonché l'addestramento formale e pratico alla difesa personale ed all'uso delle armi.

10. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i princìpi ed i criteri direttivi previsti dalla presente legge ed entro trecentosessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, un decreto legislativo per l'istituzione di una scuola nazionale a livello post-universitario con sede in Torino per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento degli ufficiali del Corpo di polizia forestale, che assume la denominazione di « Istituto superiore ecologico-forestale ».

ART. 15.

(Direzione degli uffici e dei reparti).

1. Ai compartimenti sono preposti intendenti generali forestali.

2. Ai distretti di prima classe sono preposti intendenti capi forestali.

3. Ai distretti di seconda classe sono preposti intendenti capi aggiunti forestali.

4. Alle stazioni forestali sono preposti sovrintendenti.

5. Per la finalità di cui sopra:

a) i reparti dell'ispettorato generale, il reparto autonomo centrale, il centro aereo, l'istituto ecologico-forestale, l'ispet-

torato scuole sono equiparati ai compartimenti;

b) le divisioni dell'ispettorato generale, i nuclei aerei periferici, il servizio navale centrale, l'istituto per ispettori e sovrintendenti, la scuola allievi guardie sono equiparate ai distretti di prima classe.

ART. 16.

(Nomina ad ufficiale forestale).

1. La nomina ad ufficiale del Corpo di polizia forestale ha luogo con la qualifica di vice intendente forestale.

2. Per conseguire la nomina è necessario aver frequentato con esito favorevole i corsi previsti.

3. Gli ufficiali sono tratti dagli allievi dell'istituto superiore ecologico-forestale che abbiano superato l'apposito corso di formazione.

4. L'ammissione al corso dell'istituto superiore ecologico-forestale ha luogo mediante pubblico concorso al quale possono partecipare:

a) cittadini italiani muniti della laurea in scienze ambientali, o in scienze forestali od in giurisprudenza, con esclusione di lauree equipollenti, secondo la ripartizione percentuale prevista dal regolamento, che non abbiano superato i 32 anni di età;

b) gli ispettori, i sovrintendenti, gli assistenti e le guardie del Corpo di polizia forestale, senza limiti di età, muniti di uno dei titoli di studio di cui alla lettera *a)*, con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio, ai quali, in ciascun bando, è riservato il 30 per cento dei posti messi a concorso.

5. Gli aspiranti al concorso di ammissione al corso dell'istituto superiore ecologico-forestale, che già non facciano parte del Corpo di polizia forestale, debbono possedere oltre ai requisiti sopra indicati, anche i seguenti:

a) godere dei diritti civili e politici;

b) possedere le qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria;

c) essere riconosciuti in possesso della idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio incondizionato nel Corpo di polizia forestale, come ufficiale. Il presente requisito deve essere posseduto anche dagli aspiranti provenienti dal Corpo.

6. I vincitori del concorso pubblico sono nominati aspiranti ufficiali forestali.

7. Ottenuta la nomina gli aspiranti ufficiali forestali sono ammessi a frequentare un corso di formazione teorico-pratico della durata di nove mesi presso l'istituto superiore ecologico-forestale.

8. Gli aspiranti ufficiali forestali, che hanno superato gli esami finali del corso, sono nominati vice intendenti forestali secondo la graduatoria finale.

9. Gli aspiranti ufficiali forestali, durante i nove mesi del corso, non possono essere impiegati in servizio.

10. Il corso di formazione si svolge secondo i programmi, a prevalente indirizzo giuridico ed ambientale, stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'ambiente.

ART. 17.

(Nomina ad allievo ispettore forestale).

1. Gli ispettori del Corpo di polizia forestale sono tratti dagli allievi dell'istituto per ispettori e sovrintendenti del Corpo medesimo che abbiano superato un corso di formazione della durata di diciotto mesi.

2. L'ammissione al corso dell'istituto per ispettori e sovrintendenti ha luogo mediante pubblico concorso al quale possono partecipare:

a) i cittadini italiani in possesso di titolo di studio di scuola media superiore o equivalente che non abbiano superato i 30 anni di età;

b) i sovrintendenti, gli assistenti e le guardie, senza limiti di età, muniti del titolo di studio di cui alla lettera *a)*, con almeno tre anni di effettivo servizio e che abbiano conseguito nell'ultimo triennio una valutazione non inferiore all'ottimo, ai quali in ciascun bando è riservato il 50 per cento dei posti messi a concorso.

3. Gli aspiranti al concorso di ammissione all'istituto per ispettori e sovrintendenti, che già non facciano parte del Corpo di polizia forestale, debbono possedere, oltre ai requisiti sopra indicati, anche i seguenti:

a) godere dei diritti civili e politici;

b) possedere le qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria;

c) essere riconosciuti in possesso della idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio incondizionato nel Corpo di polizia forestale, come ispettore. Il presente requisito deve essere posseduto anche dagli aspiranti provenienti dal Corpo.

4. I vincitori del concorso sono nominati allievi ispettori forestali.

5. Gli allievi ispettori forestali, che abbiano superato gli esami finali del corso, sono nominati vice ispettori forestali secondo la graduatoria finale.

6. Gli allievi ispettori durante i primi dodici mesi di corso non possono essere impiegati in servizio; nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di ispettore e per un periodo complessivamente non superiore a due mesi.

ART. 18.

(Nomina a sovrintendente forestale).

1. I vice sovrintendenti del Corpo di polizia forestale sono tratti dagli allievi dell'istituto per ispettori e sovrintendenti che abbiano superato un corso di formazione tecnico-professionale della durata di sei mesi.

2. L'ammissione al corso di formazione di cui al comma 1 ha luogo mediante concorso interno per esami al quale sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli assistenti e delle guardie che abbiano almeno quattro anni di servizio complessivo ed abbiano conseguito nell'ultimo triennio una valutazione non inferiore all'ottimo.

ART. 19.

(Nomina ad allievo guardia).

1. Le guardie forestali del Corpo di polizia forestale sono tratte dagli allievi della scuola allievi guardie forestali che abbiano superato un corso di formazione della durata di dodici mesi diviso in due semestri.

2. L'ammissione alla scuola allievi guardie forestali ha luogo mediante concorso per esami a cui possono partecipare i cittadini italiani in possesso del titolo di studio di scuola media inferiore, che abbiano superato il diciottesimo anno di età e non superato il trentesimo, in possesso dei seguenti requisiti:

a) godere dei diritti civili e politici;

b) possedere le qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria;

c) essere riconosciuti in possesso della idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio incondizionato nel Corpo di polizia forestale, come guardia.

3. Gli allievi guardie forestali dichiarati idonei al termine del corso conseguono la nomina a guardia forestale nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso.

4. Le guardie forestali di prima nomina da destinare alla vigilanza delle aree naturali protette saranno ammesse alla frequenza di un ulteriore corso di specializzazione della durata di tre mesi.

ART. 20.

(Trattamento economico degli allievi).

1. Il trattamento economico degli aspiranti ed allievi dei corsi di cui agli arti-

coli precedenti è determinato, in misura proporzionale alle retribuzioni delle qualifiche iniziali cui danno accesso i rispettivi corsi, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Agli aspiranti ed allievi provenienti dagli altri ruoli del Corpo è assegnato il trattamento economico più favorevole.

ART. 21.

(Limiti di età. Requisiti psico-fisio-attitudinali. Modalità di svolgimento dei concorsi e dei corsi).

1. Per l'ammissione ai concorsi per l'assunzione e l'accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia forestale non si applicano:

a) le disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi per pubblici impieghi;

b) le norme previste dagli articoli 26-*quater* e 26-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

2. Il regolamento di cui all'articolo 27 individua i requisiti psichici, fisici ed attitudinali che devono possedere gli aspiranti al corso dell'istituto superiore ecologico-forestale e gli allievi degli istituti e delle scuole del Corpo. Il regolamento prevede altresì le prove di accesso; la formazione e composizione delle commissioni e le prove di esame; le modalità di permanenza, dimissioni ed allontanamento dai corsi in analogia a quanto previsto per gli istituti e scuole similari della polizia di Stato. Fino a quando tale regolamento non sarà emanato, continueranno ad applicarsi le norme contenute nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, e nel regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 1991, n. 138.

ART. 22.

(Equiparazioni e trattamento economico).

1. L'equiparazione ad ogni effetto di legge tra le qualifiche del Corpo di polizia forestale e le qualifiche del personale della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia avviene secondo quanto stabilito dalla tabella B allegata alla presente legge.

2. Al personale del Corpo di polizia forestale compete il trattamento economico previsto per gli appartenenti alla polizia di Stato delle corrispondenti qualifiche di cui alla medesima tabella B allegata alla presente legge.

3. Nelle more della emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 6 marzo 1992, n. 216, la delegazione prevista dall'articolo 95 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è integrata dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o dal Sottosegretario di Stato da lui delegato, dal capo del Corpo e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormante rappresentative del personale.

ART. 23.

(Orario di servizio. Reperibilità e residenza).

1. La durata dell'orario di servizio ordinario per il personale del Corpo di polizia forestale è stabilito dalla legge ed il numero complessivo delle ore settimanali è ripartito in turni giornalieri secondo le esigenze di servizio.

2. Gli appartenenti al Corpo, quando le esigenze lo richiedono, sono tenuti a prestare servizio anche in eccedenza all'orario, con diritto a compenso per lavoro straordinario nelle misure orarie stabilite per il personale della polizia di Stato.

3. Il personale del Corpo di polizia forestale ha diritto ad un giorno di riposo settimanale.

4. Il personale che, per particolari esigenze di servizio, non possa usufruire del giorno di riposo settimanale, ha diritto di

goderne, entro le due settimane successive, secondo i criteri stabiliti dall'Amministrazione, e, comunque, deve fruirne entro le quattro settimane. La medesima disciplina si applica al personale che, per particolari esigenze di servizio, presta servizio in un giorno festivo non domenicale.

5. Per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, pubblico soccorso e calamità, ivi compresi gli incendi boschivi, può essere fatto obbligo agli appartenenti al Corpo di polizia forestale di permanere negli alloggi comuni di servizio od in ufficio, ovvero di mantenere la reperibilità per l'intera durata dell'esigenza.

6. Il personale del Corpo ha l'obbligo di alloggiare presso gli istituti e scuole durante i corsi ed il periodo di addestramento, salvo diversa normativa stabilita dal regolamento.

7. Il personale del Corpo ha facoltà di pernottare negli alloggi comuni di servizio, compatibilmente con la disponibilità dei locali.

8. Il comandante del reparto ed il dirigente dell'ufficio hanno l'obbligo di alloggiare nell'alloggio di servizio, ove istituito, del quale usufruiscono a titolo gratuito.

9. Il personale del Corpo di polizia forestale deve risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio o il reparto cui è destinato.

10. Il dirigente del distretto, o il dirigente di ufficio equiparato, per rilevanti ragioni, può autorizzare il dipendente che ne faccia richiesta a risiedere altrove, quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento di ogni altro suo dovere. L'autorizzazione è revocabile in ogni momento.

11. Del diniego o della revoca è data comunicazione scritta all'interessato con provvedimento motivato.

ART. 24.

(Norme di comportamento politico, rappresentanze e diritti sindacali).

1. Gli appartenenti al Corpo di polizia forestale hanno l'esercizio dei diritti politici, civili e sindacali.

2. Nell'esercizio delle loro funzioni gli appartenenti al Corpo di polizia forestale non possono assumere comportamenti che ne compromettano l'assoluta imparzialità.

3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 gli appartenenti al Corpo di polizia forestale sono tenuti ad evitare qualsiasi riferimento ad argomenti di servizio di carattere riservato.

4. Gli appartenenti al Corpo di polizia forestale non possono svolgere attività politica all'interno delle strutture del Corpo.

5. Il personale del Corpo può tenere riunioni sindacali, fuori dall'orario di servizio:

a) nei locali dell'Amministrazione, che ne stabilisce le modalità d'uso, anche in uniforme;

b) in locali aperti al pubblico.

6. Possono tenersi riunioni durante l'orario di servizio nei limiti individuali di dieci ore annue, per le quali è corrisposta la normale retribuzione.

7. Delle riunioni di cui al comma 6 deve essere dato per iscritto preavviso di almeno cinque giorni al dirigente del distretto, od ufficio equiparato.

8. Le riunioni debbono avere una durata non superiore alle due ore e la partecipazione del personale deve essere concordata con il dirigente del distretto, od ufficio equiparato, in maniera da assicurare i servizi di cui all'articolo 23, comma 5.

9. La partecipazione del personale alle riunioni è in ogni caso subordinata alla assenza di eccezionali, indilazionabili e non previste esigenze di servizio.

10. Le riunioni sono indette singolarmente o congiuntamente dalle organizzazioni sindacali.

11. Previo avviso scritto, alle riunioni possono partecipare dirigenti esterni delle organizzazioni sindacali.

12. Per quanto attiene ai permessi ed alle aspettative sindacali, si applicano le norme previste per gli impiegati civili dello Stato.

13. Il personale del Corpo di polizia forestale non può esercitare il diritto di

sciopero né azioni sostitutive di esso che, effettuate durante il servizio, possano pregiudicare il servizio stesso.

14. I rapporti di impiego del personale appartenente al Corpo di polizia forestale sono disciplinati dall'articolo 2, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 6 marzo 1992, n. 216.

15. Il trattamento economico del personale appartenente alle funzioni dirigenziali e categorie equiparate è regolato dall'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216.

ART. 25.

(Organici).

1. I ruoli organici del personale del Corpo di polizia forestale sono stabiliti come previsto nella tabella C allegata alla presente legge.

2. La ripartizione della forza organica per uffici e reparti, scuole ed enti vari è quella risultante dalla tabella A allegata alla presente legge.

3. Le modalità di avanzamento, di permanenza minima nella qualifica e l'età di collocamento a riposo del personale del Corpo di polizia forestale sono stabilite in conformità a quanto previsto per gli appartenenti al personale della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia delle corrispondenti qualifiche.

4. L'avanzamento alla qualifica superiore può altresì avvenire per merito straordinario secondo le modalità che saranno stabilite dal regolamento in analogia a quanto previsto per il personale della polizia di Stato dagli articoli 71, 72, 74 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

5. Gli organici di cui al comma 1 saranno raggiunti in un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge secondo una progressione di adeguamento del 10 per cento annua.

6. Gli attuali ruoli organici del Corpo forestale dello Stato non previsti dal comma 1 sono soppressi.

ART. 26.

(Norme penali).

1. Si applicano anche con riferimento al personale del Corpo di polizia forestale le norme disciplinari e penali di cui agli articoli 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 e 79 della legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni.

ART. 27.

(Regolamento organico e di servizio).

1. Entro trecentosessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative del personale, il regolamento organico e di servizio del Corpo di polizia forestale.

2. Il regolamento organico e di servizio disciplinerà le seguenti materie:

a) ordinamento ed attribuzioni del Corpo; accesso, amministrazione, governo e cessazione dal servizio del personale; note caratteristiche, fogli matricolari e documenti caratteristici;

b) ordinamento ed esecuzione del servizio; attribuzioni e competenze dei compartimenti, dei distretti ed uffici equiparati e dei relativi titolari;

c) disciplina;

d) scuole ed istituti di istruzione;

e) rapporti con le regioni;

f) disposizioni varie; alloggi di servizio; trasporti; mense; ricompense, medaglia al merito di servizio, croce di anzianità di servizio, medaglia di lunga navigazione, medaglia di lunga navigazione aerea, medaglie commemorative per la par-

tecipazione ad operazioni di soccorso, medaglia di commiato; benessere.

3. Il regolamento organico e di servizio deve uniformarsi ai princìpi e criteri direttivi dettati dalla presente legge ed armonizzarsi, con gli opportuni e necessari adattamenti, alle previsioni di cui alle seguenti norme:

a) titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;

b) decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903;

c) decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904;

d) decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782;

e) decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737;

f) decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341.

ART. 28.

(Transito nei nuovi ruoli del Corpo).

1. Nella prima applicazione della presente legge può transitare nei nuovi ruoli, di cui all'articolo 25 e alla tabella C allegata alla presente legge, del Corpo di polizia forestale, secondo le modalità ed i criteri di seguito indicati ed indipendentemente dal titolo di studio posseduto, il seguente personale in attività di servizio alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) nel ruolo ufficiali: i dirigenti tecnici (ufficiali) del Corpo forestale dello Stato di cui alla tabella XI quadro D, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed il personale con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza (ufficiali forestali) di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 novembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 1991, che deter-

mina le dotazioni organiche del Corpo forestale dello Stato;

b) nel ruolo ispettori: i marescialli maggiori scelti, i marescialli maggiori ed i marescialli del Corpo forestale dello Stato di cui alla legge 18 febbraio 1963, n. 301, come modificata ed integrata dalla legge 7 giugno 1990, n. 149;

c) nel ruolo sovrintendenti: i brigadieri, vice brigadieri ed appuntati scelti UPG del Corpo forestale dello Stato di cui alla legge 18 febbraio 1963, n. 301, come modificata ed integrata dalla legge 7 giugno 1990, n. 149;

d) nel ruolo assistenti e guardie: gli appuntati e le guardie del Corpo forestale dello Stato di cui alla legge 18 febbraio 1963, n. 301 come modificata ed integrata dalla legge 7 giugno 1990, n. 149.

2. All'atto del passaggio nei nuovi ruoli del Corpo di polizia forestale di cui alla presente legge, il personale che vi transiterà andrà a collocarsi, anche in soprannumero, seguendo l'ordine di provenienza, secondo quanto stabilito dalla tabella D allegata alla presente legge.

3. Nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge i periodi di permanenza minima nella qualifica per l'avanzamento alla qualifica superiore degli ispettori, sovrintendenti, assistenti e guardie sono ridotti della metà. Il beneficio può essere applicato una sola volta nel quinquennio.

4. Nella prima applicazione della presente legge gli ispettori, i sovrintendenti, gli assistenti e le guardie in possesso del diploma di cui alla lettera *a)* del comma 4 dell'articolo 16 sono inquadrati, a domanda, nella qualifica di vice intendente forestale previa frequenza di un corso professionale della durata di tre mesi.

ART. 29.

(Istituzione del Servizio autonomo centrale forestale).

1. È istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste il Servizio autonomo centrale forestale (SACF).

2. La dotazione organica del Servizio autonomo centrale forestale è fissata nella tabella E allegata alla presente legge.

3. Il Governo, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative del personale, è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per provvedere alla determinazione dell'ordinamento del personale del Servizio autonomo centrale forestale e delle specifiche attribuzioni, per ciascun ruolo, delle relative qualifiche.

4. Alla individuazione dei profili professionali del personale del Servizio autonomo centrale forestale che, nella prima attuazione, sono tutti quelli previsti dalla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 novembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 1991, che determina le qualifiche ed i profili del Corpo forestale dello Stato, depurati da ogni funzione e qualifica di polizia, si provvede con le modalità previste dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni.

5. Per l'espletamento delle funzioni di carattere tecnico-scientifico, tecnico, professionale, amministrativo, contabile e patrimoniale, nonché delle funzioni esecutive ed operaie il Corpo di polizia forestale si avvale, sia a livello centrale che periferico, del supporto del personale appartenente ai ruoli del Servizio autonomo centrale forestale.

6. Per il perseguimento ed il raggiungimento dei propri fini istituzionali la ex Azienda di Stato per le foreste demaniali si avvale, sia a livello centrale che periferico, del personale del Servizio autonomo centrale forestale.

7. Il Servizio autonomo centrale forestale provvede all'amministrazione e al governo del proprio personale ed ha un proprio consiglio di amministrazione.

8. Alla direzione del Servizio autonomo centrale forestale è preposto il capo del Corpo di polizia forestale che assume la denominazione di « capo del Corpo di polizia forestale-direttore generale dei servizi forestali ».

9. Gli appartenenti al Servizio sono subordinati gerarchicamente al capo del Corpo, quale direttore generale dei servizi forestali, e funzionalmente ai responsabili degli uffici del Corpo ove operano ai sensi del comma 5.

ART. 30.

(Trattamento giuridico ed economico del personale del Servizio autonomo centrale forestale).

1. I ruoli del personale del Servizio autonomo centrale forestale sono disciplinati dalle disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato, salvo quanto previsto dalle disposizioni della presente legge.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, può essere attribuita, per esigenze di servizio, e limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria agli appartenenti ai ruoli del Servizio autonomo centrale forestale.

3. Al personale del Servizio autonomo centrale forestale è attribuito lo stesso trattamento economico spettante al personale del Corpo di polizia forestale delle corrispondenti qualifiche. Al medesimo personale spetta altresì il compenso per il lavoro straordinario secondo le modalità e le misure previste per le corrispondenti qualifiche del personale del Corpo di polizia forestale.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, si provvede, ai fini dell'attuazione del comma 3, a stabilire la corresponsione tra le qualifiche del personale del Corpo di polizia forestale e le qualifiche del personale del Servizio autonomo centrale forestale.

ART. 31.

(Transito nei ruoli del Servizio autonomo centrale forestale).

1. Nella prima applicazione della presente legge, gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato sprovvisti delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 novembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 1991, che determina le dotazioni organiche del Corpo, transitano nei ruoli del Servizio autonomo centrale forestale.

2. Possono altresì transitare nei ruoli di cui al comma 1, sino all'eventuale copertura dei posti nei ruoli medesimi, tutti gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato in possesso delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che saranno soppresse all'atto del transito, che ne facciano richiesta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Al Servizio autonomo centrale forestale non può essere assegnato successivamente all'entrata in vigore della presente legge personale appartenente ad altre amministrazioni dello Stato, salvo i casi di comando e di collocamento fuori ruolo.

ART. 32.

(Transito ad altre amministrazioni statali e regionali).

1. Il personale del Corpo forestale dello Stato che non intende transitare nei ruoli del Corpo di cui all'articolo 25 o nei ruoli del Servizio autonomo centrale forestale di cui all'articolo 29, potrà transitare nei ruoli unici del personale dello Stato di cui al decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, oppure ad altre amministrazioni dello Stato ovvero ad altre direzioni generali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nelle corrispondenti qualifiche secondo l'anzianità posseduta.

2. Il predetto personale potrà altresì transitare nei ruoli delle regioni con i benefici previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, 30 giugno 1972, n. 748, e 24 luglio 1977, nn. 616, 617 e 618.

3. Le regioni sono tenute ad assumere nei propri ruoli, anche in soprannumero, il personale del Corpo forestale dello Stato di cui al comma 2 che ne faccia istanza entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 33.

(Cessazione anticipata dal servizio).

1. Al fine di favorire l'adeguamento al ruolo organico ed alle norme sui limiti di età per il collocamento a riposo previsti dal nuovo ordinamemto del Corpo di polizia forestale per gli ufficiali, il personale appartenente al ruolo dei dirigenti tecnici (ufficiali) ed ai ruoli di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 novembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 1991, in possesso delle qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza (ufficiali forestali) del Corpo forestale dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che abbia compiuto il cinquantacinquesimo anno di età, potrà richiedere entro novanta giorni l'anticipata cessazione dal servizio.

2. La cessazione anticipata dal servizio comporta la promozione alla qualifica superiore con decorrenza dal giorno precedente alla cessazione dal servizio nonché l'applicazione dei benefici di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 3 novembre 1963, n. 1543.

3. Nel caso in cui non esista qualifica superiore vengono attribuiti sei scatti di anzianità con pari decorrenza.

4. Qualora, per effetto della promozione alla qualifica superiore, non si ottengano benefici economici pari ad almeno sei scatti di anzianità, si possono

attribuire all'interessato scatti di anzianità in modo tale da non superare complessivamente l'importo di sei scatti, ivi compresi eventuali altri benefici convenzionali derivanti dall'attribuzione della qualifica superiore.

ART. 34.

(Istituzione dell'Ente di assistenza).

1. Gli interventi di protezione sociale di cui al numero 3) del primo comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 nei confronti del personale del Corpo di polizia forestale e del Servizio autonomo centrale forestale sono assicurati attraverso un ente appositamente istituito che assume la denominazione di « Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione forestale ».

2. All'ente di cui al comma 1 è conferita la personalità giuridica di diritto pubblico. Esso ha per scopo di provvedere:

a) all'assistenza degli orfani del personale del Corpo di polizia forestale e del Servizio autonomo centrale forestale;

b) al conferimento di contributi scolastici e alla concessione di borse di studio ai figli degli appartenenti al personale anzidetto;

c) alla concessione di sussidi agli appartenenti al personale del Corpo di polizia forestale e del Servizio autonomo centrale forestale, alle loro vedove, ai loro orfani ed eccezionalmente ad altri loro parenti superstiti, in caso di malattia, di indigenza o di altro particolare stato di necessità;

d) alle sale convegno, agli spacci, agli stabilimenti balneari o montani, alle colonie estive, ai centri di riposo o sportivi e ad ogni altra iniziativa intesa a favorire l'elevazione spirituale e culturale, la sanità morale e fisica, nonché il benessere dei dipendenti e delle loro famiglie;

e) alla concessione di premi al personale che si sia distinto in servizi di eccezionale importanza.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, è adottato lo statuto dell'ente, che stabilisce anche le disposizioni riguardanti il patrimonio, i mezzi finanziari e l'amministrazione dell'ente medesimo ed i relativi controlli.

ART. 35.

(Incorporamento di unità di leva nel Corpo di polizia forestale, quali volontari ausiliari).

1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a reclutare annualmente nel Corpo di polizia forestale, nei limiti delle vacanze esistenti nel relativo ruolo organico degli assistenti e delle guardie in ogni caso in numero non superiore a 500, un contingente di guardie ausiliarie tratto dai giovani iscritti nelle liste di leva di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, che ne facciano nello stesso anno domanda ed abbiano ottenuto il nulla osta delle competenti autorità militari. Essi debbono essere in possesso dei requisiti prescritti per il concorso nel Corpo di polizia forestale, quali guardie.

2. L'entità del contingente da reclutare viene stabilita annualmente con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro della difesa.

3. Il servizio delle guardie forestali ausiliarie è, a tutti gli effetti, servizio militare di leva, la sua durata è uguale alla ferma di leva per l'Esercito.

4. Le guardie forestali ausiliarie sono assegnate alla scuola del Corpo di polizia forestale per un addestramento militare e tecnico-professionale della durata di tre mesi. Nel successivo impiego si deve tener conto del loro particolare grado di addestramento.

5. Il servizio deve essere svolto possibilmente nella regione o nelle aree regionali ove risiede la guardia forestale ausiliaria.

6. Le guardie forestali ausiliarie sono soggette alle norme dello stato giuridico e del regolamento dei militari di truppa

dell'Esercito nonché alla legge penale militare ed, in quanto compatibili, alle norme di servizio previste per gli appartenenti al Corpo di polizia forestale.

7. Le guardie forestali ausiliarie assumono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di agenti di pubblica sicurezza al compimento del terzo mese di servizio e con la medesima decorrenza è loro attribuito il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per i carabinieri ausiliari.

8. Le guardie forestali ausiliarie sono collocate in congedo illimitato al termine del periodo di servizio e possono essere richiamate in servizio per eccezionali esigenze.

9. I richiami sono disposti d'autorità dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste nei limiti numerici stabiliti con decreto dello stesso Ministro di concerto con il Ministro del tesoro; con il medesimo decreto è determinata la durata massima dei richiami.

10. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può in qualsiasi momento, durante la ferma di leva, esonerare le guardie forestali ausiliarie dal servizio del Corpo di polizia forestale con provvedimento motivato.

11. Le guardie forestali ausiliarie esonerate vengono poste a disposizione dei distretti militari competenti, per il completamento della ferma di leva.

ART. 36.

(Soppressione di uffici. Trasferimento di funzioni. Dotazioni. Mutamento di denominazioni).

1. La direzione generale per l'economia montana e per le foreste del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è soppressa.

2. Le funzioni ed i compiti tecnici ed amministrativi esercitati a livello centrale e periferico dalla soppressa direzione generale per l'economia montana e per le foreste che non siano attribuiti al Corpo di polizia forestale dalla presente legge sono trasferiti al Servizio autonomo centrale forestale.

3. Le attrezzature, i mezzi, gli strumenti, gli equipaggiamenti, i beni immobili ed ogni altra dotazione appartenenti alla soppressa direzione generale per l'economia montana e per le foreste sono attribuiti all'ispettorato generale del Corpo di polizia forestale.

4. La denominazione « direzione generale per l'economia montana e per le foreste » prevista nelle vigenti leggi, è sostituita dalla denominazione « ispettorato generale del Corpo di polizia forestale ».

5. La denominazione « direttore generale per l'economia montana e per le foreste » prevista nelle vigenti leggi, è sostituita dalla denominazione « capo del Corpo di polizia forestale ».

6. La scuola allievi sottufficiali ed allievi guardie forestali con sede in Cittaducale assume la denominazione di Scuola allievi guardie del Corpo di polizia forestale.

7. La scuola allievi sottufficiali ed allievi guardie forestali, sede staccata di Sabaudia, assume propria autonomia e la denominazione di Istituto per ispettori e sovrintendenti del Corpo di polizia forestale.

ART. 37.

(Abrogazione di norme).

1. La lettera *g)* del primo comma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è sostituita dalla seguente:

« *g)* il Corpo di polizia forestale; ».

2. Il terzo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, è abrogato.

3. Le funzioni in materia di agricoltura e foreste trasferite o delegate alle regioni a statuto ordinario con il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, e con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, eventualmente esercitate mediante l'impiego del Corpo forestale dello Stato, vengono esercitate direttamente attraverso i competenti uffici e servizi regionali.

4. Il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché tutte le norme relative al personale ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie del Corpo forestale dello Stato sono abrogati.

ART. 38.

(Norma transitoria).

1. Nella prima applicazione della presente legge la funzione di capo del Corpo di polizia forestale è conferito al direttore generale per l'economia montana e per le foreste del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

2. Il ruolo dei dirigenti generali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di cui alla tabella XI, quadro A, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è diminuito di una unità.

3. Il ruolo dei prefetti con livello di funzione C di cui al quadro A tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, e successive modificazioni, è elevato di una unità.

ART. 39.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni finanziari 1992, 1993 e 1994, valutato rispettivamente in lire 50 miliardi, lire 100 miliardi e lire 100 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Interventi vari di rilevanza nazionale per lo sviluppo dell'attività agricola (compreso limite di impegno di lire 70 miliardi) ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Le somme non impegnate in un esercizio vanno impegnate nell'esercizio successivo.

TABELLA C.
(Articolo 25).

Ruoli organici del Corpo di polizia forestale.

Ruolo ufficiali:

1. dirigenti:

Intendente generale forestale	n.	25
Intendente capo forestale	n.	74

2. direttivi:

Intendente capo aggiunto forestale Intendente superiore forestale	n.	209
Intendente forestale Vice intendente forestale	n.	292
Totale ruolo ufficiali	n.	600

Ruolo ispettori:

Ispettore capo	n.	350
Ispettore principale	n.	280
Ispettore	n.	220
Vice ispettore	n.	160
Totale ruolo ispettori	n.	1.010

Ruolo sovrintendenti:

Sovrintendente capo Sovrintendente principale Sovrintendente	n.	2.345
Vice sovrintendente	n.	1.025
Totale ruolo sovrintendenti	n.	3.370

Ruolo degli assistenti e delle guardie:

Assistente capo UPG Assistente capo Assistente Guardia scelta Guardia forestale	n.	7.340
Totale ruolo Assistenti e guardie	n.	7.340
Totale organico Corpo di polizia forestale	n.	12.320

TABELLA D.
(Articolo 28).

Collocamento del personale appartenente al ruolo dei dirigenti tecnici, del ruolo tecnico superiore (ufficiali) e del ruolo sottufficiali, appuntati e guardie del Corpo forestale dello Stato nei ruoli del Corpo di polizia forestale.

Qualifiche e gradi del C.F.S.	Qualifiche e funzioni del C.P.F.
Direttore generale dell'economia montana e delle foreste	**Prefetto** (livello di funzione C - funzione e numero posti: Capo del Corpo di polizia forestale - Direttore generale dei Servizi forestali, 1)
Dirigente superiore	**Intendente generale forestale** (livello di funzione D - funzione e numero posti: Capo in seconda del Corpo, 1; Direttore reparto centrale, 5; Direttore reparto autonomo centrale, 1; Direttore istituto superiore ecologico-forestale, 1; Ispettore scuole, 1; Dirigente centro aereo, 1; Dirigente compartimento, 15)
Primo dirigente; Ispettore generale ed ispettore capo dei ruoli ad esaurimento	**Intendente capo forestale** (livello di funzione E - funzione e numero posti: Direttore divisione, 5; Vice direttore reparto autonomo centrale, 1; Vice direttore istituto superiore ecologico-forestale, 1; Direttore istituto ispettori e sovrintendenti, 1; Direttore scuola allievi guardie, 1; Vice dirigente centro aereo, 1; Dirigente nucleo aereo, 3; Dirigente servizio navale, 1; Vice dirigente vicario compartimento, 15; Dirigente distretto di prima classe, 45)
IX qualifica funzionale	**Intendente capo aggiunto forestale**
VIII qualifica funzionale	**Intendente superiore forestale**
VII qualifica funzionale con oltre due anni di servizio nel corpo ..	**Intendente forestale**
VII qualifica funzionale	**Vice intendente forestale**

Segue: TABELLA D.

Qualifiche e gradi del C.F.S.	Qualifiche e funzioni del C.P.F.
Maresciallo maggiore e maresciallo maggiore scelto	**Ispettore capo**
Maresciallo	**Ispettore principale**
Brigadiere	**Sovrintendente**
Vice brigadiere e Appuntato scelto UPG	**Vice sovrintendente**
Appuntato scelto	**Assistente capo**
Appuntato	**Assistente**
Guardia scelta	**Guardia scelta**
Guardia forestale	**Guardia forestale**

TABELLA B.
(Articolo 22).

Equiparazione tra le qualifiche del Corpo di polizia forestale e le qualifiche della Polizia di Stato.

Guardia forestale	Agente
Guardia scelta	Agente scelto
Assistente	Assistente
Assistente capo	Assistente capo
Assistente capo UPG	Assistente capo UPG
Vice sovrintendente	Vice sovrintendente
Sovrintendente	Sovrintendente
Sovrintendente principale	Sovrintendente principale
Sovrintendente capo	Sovrintendente capo
Vice ispettore	Vice ispettore
Ispettore	Ispettore
Ispettore principale	Ispettore principale
Ispettore capo	Ispettore capo
Vice intendente forestale	Vice commissario
Intendente forestale	Commissario
Intendente superiore forestale	Commissario capo
Intendente capo aggiunto forestale	Vice questore aggiunto
Intendente capo forestale	Primo dirigente
Intendente generale forestale	Dirigente superiore

TABELLA A.
(Articolo 13).

RIPARTIZIONE DELLA FORZA ORGANICA PER SEDE

QUALIFICA / SEDE	UFFICI CENTRALI			UFFICI PERIFERICI						
							Distretti		Stazioni	
	Isp.to gen.le Rep.to aut.mo Centro aereo Ser.zio navale Enti vari	Istituto superiore	Isp.to Scuole Istituto Isp.ri e Sovrinten.ti Scuola allievi	Nuclei aerei n. 3	Sezioni navali n. 3	Compar-timenti n. 15	1ª Classe n. 45	2ª Classe n. 30	rilevanti n. 600	ordinarie n. 600
Ufficiali:	88	32	54	8	4	8	4	3	0	0
1. Dirigenti										
a) Intendenti generali	8	1	1	0	0	1	0	0	0	0
b) Intendenti capi	8	1	2	1	0	1	1	0	0	0
2. Direttivi										
c) Intendenti capi agg.ti	41	4	2	1	1	1	1	1	0	0
d) Intendenti superiori	11	8	8	2	1	2	0	0	0	0
e) Intendenti e Vice inten.ti ...	20	18	41	4	2	3	2	2	0	0
Ispettori	285	45	170	10	5	10	5	3	0	0
Sovrintendenti	240	30	100	15	10	10	15	10	2	1
Assistenti e guardie	115	70	240	40	20	20	25	17	5	3

* L'individuazione delle Stazioni a circoscrizione rilevante avviene con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste su proposta dell'Ispettorato generale.

TABELLA E.
(Articolo 29).

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Servizio autonomo centrale forestale
(Ruoli del personale di supporto al corpo di polizia forestale)

a) Personale dirigente:

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	5	Vice direttore servizio	1
			Ispettore generale amministrativo	1
			Ispettore generale tecnico	1
			Ispettore generale tecnico/scientifico	1
			Consigliere ministeriale aggiunto	1
C	Primo dirigente	30	Direttore divisione amministrativo	3
			Direttore divisione tecnico	2
			Direttore divisione tecnico/scientifico	1
			Dirigente ufficio autonomo periferico dipendente direttamente dal Ministero (Uffici gestione ex ASFD)	24

b) Personale non dirigente:

Qualifica funzionale	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
VIII e IX	265	Amministrativa	105
		Tecnica	80
		Tecnico/scientifica	40
		Professionale	40
VI e VII	500	Amministrativa	213
		Tecnica	145
		Tecnico/amministrativa	71
		Professionale	71
IV e V	500	Amministrativa	213
		Tecnica	145
		Tecnico/amministrativa	71
		Professionale	71
II e III	300		
Totale organici del Servizio	1.600		